



COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data	Oggetto
68	30-06-2021	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **19:10** e seguenti, in TORRITA DI SIENA nella Sala Consiliare, in seduta pubblica – sessione straordinaria.
Riunitosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, nei modi e termini di Legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Sono intervenuti i Signori :

		Presenti	Assenti
GRAZI GIACOMO	<i>PRESIDENTE</i>	X	
CARONI FABIANA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
PELLEGRINI SILVIA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
BARTALINI NICO	<i>CONSIGLIERE</i>		X
FARALLI NICO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
SALETTI ANDREA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
RACHINI ROBERTA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
DAMIGELLI RODOLFO	<i>CONSIGLIERE</i>		X
SANTONI GIANCARLO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
CONTEMORI MICHELA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
BASTREGHI GIORGIO	<i>CONSIGLIERE</i>		X
FELICI ELISA	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
VESTRI LORENZO	<i>CONSIGLIERE</i>	X	
		10	3

Presiede il SINDACO, GIACOMO GRAZI.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIULIO NARDI incaricato della redazione del verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui all'oggetto.

Il resoconto del dibattito sull'argomento di cui in oggetto, viene rinviato all'apposito verbale di seduta redatto in formato digitale, ai sensi dell'art. 18 - capoverso 4 - del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Delibera C.C. n. 21 del 29 maggio 2015.

Il Sindaco introduce il punto in discussione e passa la parola all'Assessore Mario Landolfi il quale illustra per sommi capi le caratteristiche del documento in discussione e il percorso per determinare le tariffe da applicare, che devono essere determinate da quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Le tariffe devono essere commisurate ai costi per assicurarne la copertura totale. Accenna alle agevolazioni introdotte in merito alla dichiarazione ISEE che non prevedono, comunque, una esenzione totale, ma una tariffa minima.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Considerato il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare le modifiche regolamentari intervenute con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2021 le agevolazioni previste nel 2019 fissate con delibera consiglio comunale nr 19 del 28/03/2019 ed in particolare:

- la concessione di agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, a favore di particolari categorie di utenze domestiche, sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo le procedure e le fasce fissate al punto 5) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019;
- l'esenzione totale della tariffa ex art. 26 del del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti alle condizioni e procedure stabilite al punto 6) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, precisando che l'esenzione decorrerà dalla data di inizio attività, che dovrà essere avviata comunque entro il 31.12.2020 e sarà riconosciuta per gli anni 2021 – 2022;
- la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 7) del dispositivo della delibera

Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 alle tabaccherie ed ai bar nei cui locali non sono installate "slot machine", su domanda degli interessati, opportunamente documentata;

- la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 8) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019 della riduzione del 5% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 a tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle inserite nelle seguenti categorie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30;

Ritenuto di prevedere per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione pari al 80% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21A - 25 - 26 - 27 - 28, della categoria 4 limitatamente ai distributori di carburante, della categoria 21 limitatamente ai forni/panifici, delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Siena la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20 e delle utenze con non sono in regola con i pagamenti della tassa degli anni precedenti;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. **1.521.550,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

CON la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10 Consiglieri
Favorevoli: n. 7 Consiglieri
Contrari: n. 3 Consiglieri (Contemori, Felici e Vestri)
Astenuti: n. 0 Consiglieri

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" anno 2021, come risultanti da prospetto allegato per farne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. di confermare anche per l'anno 2020 le agevolazioni previste nel 2019 fissate con delibera consiglio comunale nr 19 del 28/03/2019 ed in particolare:
 - la concessione di agevolazioni previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti, a favore di particolari categorie di utenze domestiche, sulla base del sistema ISEE per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo le procedure e le fasce fissate al punto 5) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019;
 - l'esenzione totale della tariffa ex art. 26 del del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti alle condizioni e procedure stabilite al punto 6) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, precisando che l'esenzione decorrerà dalla data di inizio attività, che dovrà essere avviata comunque entro il 31.12.2020 e sarà riconosciuta per gli anni 2021 – 2022;
 - la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 7) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019, della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 alle tabaccherie ed ai bar nei cui locali non sono installate "slot machine", su domanda degli interessati, opportunamente documentata;
 - la concessione alle condizioni e procedure stabilite al punto 8) del dispositivo della delibera Consiglio Comunale nr 19 del 28/03/2019 della riduzione del 5% della parte variabile della tariffa (TARI) per l'anno 2021 a tutte le utenze non domestiche ad eccezione di quelle inserite nelle seguenti categorie: 01 / 02 / 04 / 05 / 09 / 10 / 11 / 12 / 16 / 29 / 30;
5. di prevedere per il solo anno 2021, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, una riduzione pari al 80% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle

categorie 3 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 21A - 25 - 26 - 27 - 28, della categoria 4 limitatamente ai distributori di carburante, della categoria 21 limitatamente ai forni/panifici, delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Siena la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20 e delle utenze con non sono in regola con i pagamenti della tassa degli anni precedenti;

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

7. di dare atto che, come previsto dall'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, si provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente,

CON la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 10 Consiglieri

Favorevoli: n. 7 Consiglieri

Contrari: n. 3 Consiglieri (Contemori, Felici e Vestri)

Astenuti: n. 0 Consiglieri

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

Prende la parola il Consigliere Andrea Saletti che presenta un O.d.G. inerente i punti 6,7 e 8 discussi in questa Seduta. Il Consigliere legge un documento che si allega al verbale della Seduta come parte integrante e sostanziale.

Interviene il Consigliere Lorenzo Vestri che definisce estremamente interessante ma molto complesso il documento letto dal Consigliere Saletti. Propone una conferenza dei Capigruppo per poter rileggere ed esaminare meglio il contenuto del documento. Chiede al Consigliere Saletti di inviare il documento per e-mail prima di fissare la data dell'incontro tra Capigruppo.

Interviene la Consiglieria Michela Contemori, per condividere quanto detto dal Consigliere Vestri, ritenendo necessario rileggere il documento, prima di portarlo in votazione nel prossimo Consiglio Comunale.

Il Consigliere Saletti non ha nulla da obiettare, invierà il documento concordando la data per l'incontro dei Capigruppo.

Il Consigliere Vestri replica velocemente, per sottolineare l'adesione della Minoranza all'O.d.G.

Il Sindaco conclude l'Assemblea che si chiude alle ore 20.50

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:

**II SINDACO
GIACOMO GRAZI**

**II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI**

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

**II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.